

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2738

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FRATTINI)

**di concerto col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**e col Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

*(V. Stampato Camera n. 4266)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 febbraio 2004*

---

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO  
DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE  
DEL 23 LUGLIO 1990  
RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI IN CASO DI  
RETTIFICA DEGLI UTILI DI IMPRESE ASSOCIATE



LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

DESIDEROSE di applicare l'articolo 293 del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma del quale esse si sono impegnate ad avviare negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, l'eliminazione delle doppie imposizioni;

IN RIFERIMENTO alla convenzione del 23 luglio 1990<sup>1</sup> relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (in seguito denominata "convenzione di arbitrato"),

IN RIFERIMENTO ALLA convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate<sup>2</sup>,

CONSIDERANDO che la convenzione di arbitrato è entrata in vigore il 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 18; che essa scadrà il 31 dicembre 1999, a meno che non sia prorogata,

<sup>1</sup> GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10.

<sup>2</sup> GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1.

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo di modifica della convenzione di arbitrato e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO:

Sig. Jean-Jacques VISEUR  
Ministro delle finanze;

IL REGNO DI DANIMARCA:

Sig.ra Marianne JELVED  
Ministro dell'economia e Ministro per la cooperazione nordica;

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Sig. Hans EICHEL  
Ministro federale delle finanze

LA REPUBBLICA ELLENICA:

Sig. Yannis PAPANTONIOU  
Ministro dell'economia;

IL REGNO DI SPAGNA:

Sig. Cristóbal Ricardo MONTORO MORENO  
Segretario di Stato per l'economia;

LA REPUBBLICA FRANCESE:

Sig. Dominique STRAUSS-KAHN  
Ministro dell'economia, delle finanze e dell'industria;

L'IRLANDA:

Sig. Charlie McCREEVY  
Ministro delle finanze;

LA REPUBBLICA ITALIANA:

Sig. Vincenzo VISCO  
Ministro delle finanze;

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO:

Sig. Jean-Claude JUNCKER  
Primo Ministro, "ministre d'Etat", Ministro delle finanze, Ministro del lavoro e dell'occupazione;

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

Sig. Wilhelmus Adrianus Franciscus Gabriël (Willem) VERMEEND  
Sottosegretario di Stato alle finanze;

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Sig. Rudolf EDLINGER  
Ministro federale delle finanze;

LA REPUBBLICA PORTOGHESE:

Sig. António Luciano Pacheco DE SOUSA FRANCO  
Ministro delle finanze;

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Sig. Sauli NIINISTÖ  
Ministro aggiunto al Primo Ministro, Ministro delle finanze;

IL REGNO DI SVEZIA:

Sig. Bosse RINGHOLM  
Ministro delle finanze;

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

Sir Stephen WALL, K.C.M.G., L.V.O.  
Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

La convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di retifica degli utili di imprese associate viene modificata come segue:

L'articolo 20 viene redatto come segue:

## "Articolo 20

La presente convenzione è stipulata per un periodo di cinque anni. Essa viene di volta in volta prorogata di altri cinque anni, a meno che uno Stato contraente entro sei mesi dalla scadenza del periodo corrispondente non sollevi per iscritto obiezioni presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea."

## ARTICOLO 2

1. Il presente protocollo necessita la ratifica, l'accettazione o l'approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione vengono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea notifica agli Stati firmatari:

- (a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- (b) la data di entrata in vigore del presente protocollo.



## ARTICOLO 3

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte dello Stato firmatario che espleta per ultimo tale formalità.

2. Il presente protocollo prende effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. Il periodo che inizia il 1° gennaio 2000 e termina alla data di entrata in vigore del presente protocollo non viene preso in considerazione nel determinare se un caso è stato sottoposto entro il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione di arbitrato.

## ARTICOLO 4

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi facenti tutti ugualmente fede, viene depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios reunidos en el seno del Consejo suscriben el presente Protocolo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires réunis au sein du Conseil ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

DÁ FHLANÚ SIN, chuir na Lánchumbachtaigh thíos-síithe a lámh leis an bPrótacal seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

TEN BLIJKE WAARVAN de gevolmachtigden, in het kader van de Raad bijeen, hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE os plenipotenciários apuseram as suas assinaturas, no final do presente Protocolo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

TILL BEVIS HÄRPÅ har de befullmäktigade, församlade i rådet, undertecknat detta protokoll.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende maj nittenhundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την εικοστή πέμπτη του μηνός Μαΐου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels, on the twenty-fifth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Arna dhéanamh sa Bhrúiséal ar an gcúigiú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain míle naoi gcéad nócha a naoi.

Fatto a Bruxelles, il venticinque maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, op vijftiwintig mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdentenkymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Utfærdet i Bryssel den tjugofemte maj nittonhundranittionio.

ATTO FINALE

della Conferenza dei Rappresentanti  
dei Governi degli Stati membri  
riuniti in sede di Consiglio il 25 maggio 1999



## I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

RIUNITI in sede di Consiglio il 25 maggio 1999,

RICORDANDO le conclusioni del 19 maggio 1998 in merito alla proroga della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate ("convenzione di arbitrato") in cui avevano convenuto che la convenzione di arbitrato dovesse essere prorogata per un ulteriore termine di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza e che al termine di tale periodo essa venisse automaticamente prorogata per successivi periodi quinquennali, a condizione che nessuna obiezione venisse sollevata dagli Stati contraenti,

HANNO CONVENUTO che è necessario prorogare detta convenzione di arbitrato per un ulteriore termine di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2000;

HANNO PROCEDUTO alla firma del protocollo che modifica la convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende maj nittenhundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την εικοστή πέμπτη του μηνός Μαΐου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels, on the twenty-fifth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil ar an gcúigiú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain míle naoi gcéad nócha a naoi.

Fatto a Bruxelles, il venticinque maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, op vijfentwintig mei negentienhonderd negennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehry Brysselissä kahdentenäkymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Utfärdar i Bryssel den tjugofemte maj nittonhundra nittonio.



